

GARA PER INDIVIDUARE IL CONCESSIONARIO CUI AFFIDARE, PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA, IL SERVIZIO DI - GESTIONE BAR – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

TERMINE SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 22.11.2016

TERMINE PRESENTAZIONE RICHIESTE DI CHIARIMENTO: 10.11.2016

TERMINE PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI: 15.11.2016

CIG: 6796139F4E

G.U.R.I. n. 105 del giorno 12/09/2016.

PREMESSA

E' intenzione di codesta Amministrazione indire una procedura di gara per individuare il soggetto cui affidare la gestione del **servizio di bar – – distributori automatici di alimenti e bevande , a ridotto ambientale**, da svolgere nei locali ubicati presso il presidio ospedaliero di Pescara, della Asl di Pescara.

Nell'ambito dell'appalto, l'attività di somministrazione mediante distributori automatici di alimenti e bevande, costituisce attività "scorporata", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105, comma 4, lettera a) e comma 6 (subappalto) e art. 48, comma 1 e comma 6 (raggruppamento verticale), del D.lgs 50/2016.

Per essi, quindi, il concessionario può, alternativamente:

- Costituire un'ATI verticale;
- Formulare dichiarazione di subappalto ed indicare una terna di subappaltatori,

nel rispetto delle disposizioni sopracitate.

L'affidamento ha per oggetto una concessione di servizi a ridotto impatto ambientale, disciplinata dall'art. 164 del Dlgs . 50/2016 – come definita all'art. 3, comma 1, lettera vv) del medesimo decreto - in cui la controprestazione a favore del Concessionario consiste esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio che verrà affidato.

La scelta del concessionario avverrà, ai sensi degli artt. 164, comma 2 e 166 del D.Lgs 50/2016 , nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici e delle specifiche norme del D. Lgs. 50/2016, solo in quanto espressamente richiamate.

Il servizio dovrà essere svolto con osservanza dei criteri ambientali minimi previsti, in attuazione dell'art. 18 della L. 28 dicembre 2015, n. 221, dall'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)"

Ai sensi dell'art. 34 del D. lgs 50/2016(Criteri di sostenibilità energetica e ambientale), il presente appalto tiene conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2011, relativo al servizi di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, a quanto specificamente previsto all' articolo 144. in conformità al comma 2 del medesimo articolo, i criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui sopra sono tenuti in considerazione anche ai fini dei criteri di valutazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 6.

Per tale motivo, al concorrente è richiesto si dimostrare la propria capacità ad eseguire il contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente attraverso l'applicazione un sistema di gestione ambientale, ai sensi di una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001).

Tale requisito dovrà essere provato, alternativamente:

- **attraverso la presentazione della registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009);**
- **mediante la presentazione della certificazione ISO 14001, in corso di validità.**

La concessione ha ad oggetto anche i locali ed i relativi impianti, strumentali all'espletamento dei servizi e di proprietà del Concedente, nei quali il servizio sarà svolto secondo la disciplina contenuta **nell'allegato capitolato speciale (Allegato n. 6).**

Tali beni sono costituiti da:

1. bar e locali accessori, situati al piano terra del PO di Pescara,
2. altri spazi situati nel predetto P.O. , in cui installare, secondo le indicazioni della Direzione sanitaria di presidio e conforme parere dell'Ufficio tecnico, i distributori automatici di alimenti e bevande.

I beni immobili di cui al precedente punto 1, sono evidenziati nella planimetria allegata al presente capitolato **(Allegato A).**

Nel corso del periodo di durata contrattuale, tali superfici subiranno una riduzione, come evidenziato nell'Allegato A1.

L'allegato B riporta, invece, la collocazione e la tipologia dei distributori (n. 49), attualmente esistenti all'interno del P.O. di Pescara.

La concessione dei suddetti spazi è finalizzata esclusivamente all'esercizio, da parte del Concessionario, della attività strumentali e connesse alla gestione del servizio di preparazione e somministrazione pasti e del servizio bar di cui al capitolato.

Le attrezzature e gli arredi presenti nei predetti locali sono di proprietà dell'attuale gestore. La concessione di beni immobili è collegata alla concessione di servizi e ne segue le sorti, con ciò intendendosi

l'automatica estensione delle relative vicende contrattuali (es. proroga, risoluzione, decadenza, revoca o recesso).

La concessione verrà aggiudicata a lotto intero, unico ed invisibile, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016, previa valutazione di rispondenza alle specifiche tecniche riportate nel capitolato, o a quelle ritenute ad esse equivalenti, dalla commissione giudicatrice, e valutazione degli elementi di qualità e prezzo, il tutto di seguito descritto.

Sarà dichiarato aggiudicatario e, pertanto, ammesso alla sottoscrizione della concessione, il concorrente la cui offerta abbia ottenuto il punteggio complessivo più elevato (inteso quale somma del punteggio qualitativo e del punteggio tecnico).

Previo accordo telefonico e appuntamento con il referente :

Sig. Umberto Russi, telefono 3346797822

i concorrenti potranno effettuare un sopralluogo guidato presso i locali interessati dal servizio oggetto dell'appalto.

“ CLAUSOLA SOCIALE: “ L' Appaltatore dovrà mettere a disposizione personale dedicato al fine di garantire i servizi richiesti. A tal fine dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dalla ditta aggiudicataria.”;

ART. 1: OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione da aggiudicare è illustrata nell' allegato capitolato speciale.

L'attività di gestione del bar interno/ ha natura di “Spaccio Interno” ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, che prevede la vendita di prodotti alimentari a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati ed a tutti coloro che hanno titolo di accedere all'interno della struttura ospedaliera.

Sono autorizzati a fruire del servizio proposto:

- dipendenti della AUSL di Pescara (personale strutturato e non);
- visitatori ed utenti esterni;
- tutti coloro che hanno titolo di accedere all'interno della struttura ospedaliera.

L'Amministrazione non garantisce un numero minimo di utenti. Pertanto il Concessionario non potrà vantare pretese, né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

La durata è fissata in anni 7 (sette), senza possibilità di rinnovo e **con facoltà delle parti di recedere dal contratto trascorsi 30 mesi dalla decorrenza della concessione.**

La decorrenza della concessione è fissata alla data della consegna dei locali. La consegna è subordinata al rilascio dei locali da parte del gestore uscente e, ove quest'ultimo non provveda nei termini previsti, il nuovo affidatario non potrà vantare richieste risarcitorie nei confronti di questa Amministrazione.

Al termine della concessione, è prevista la facoltà di richiedere al Concessionario una proroga tecnica della gestione del servizio, della durata massima di 1 anno, nelle more della conclusione della procedura di gara che sarà indetta per l'individuazione del nuovo concessionario.

ART. 2: VALORE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 167 del D.Lgs 50/2016, il valore stimato della concessione per l'intero periodo della sua durata, ammonta ad € 7.000.000,00, iva esclusa, forfettariamente calcolato in base ai corrispettivi stimati che il gestore potrà rinvenire dai servizi oggetto di concessione.

Il **canone annuo** che il concessionario dovrà corrispondere alla ASL non potrà essere inferiore a:

- € 150.000,00, oltre iva, con riferimento al canone per la concessione del servizio bar –
- 7% sul fatturato annuale **conseguito nella gestione del servizio bar - (con esclusione del servizio di somministrazione mediante distributori automatici)**, così come documentato dai registri dei **corrispettivi** e/o dai registratori di cassa. Tale importo è stimato in € 1.000.000,00 annui;
- € 600,00, oltre iva, con riferimento a ciascun distributore di alimenti e bevande installato

Per l'intero periodo settennale della concessione, i predetti importi ammontano a:

- € 1.540.000, oltre iva, con riferimento al servizio bar (per canone e royalties);
- € 205.80,00, oltre iva, con riferimento a tutti i 49 distributori di alimenti e bevande installati,

per complessivi € 1.745.800,00, oltre iva.

Tutti gli elementi quantitativi anzidetti saranno oggetto di valutazione economica.

Saranno a carico del concessionario, altresì, le spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, gas, riscaldamento, climatizzazione e le spese per manutenzione degli impianti, manutenzione esterna, sorveglianza, pulizie e smaltimento dei rifiuti.

Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso per i servizi prestati, restando questi interamente ed integralmente compensati con il diritto – concesso mediante la sottoscrizione del relativo contratto - di gestire ed incamerare i proventi derivanti dall'esercizio dell'attività e di eventuali servizi accessori svolti in conformità ai documenti di gara.

ART. 3: SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. nr. 50/2016 a condizione che posseggano i seguenti requisiti :

A) DI IDONEITA' PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016), sotto indicati:

1. i servizi di bar / figurino tutti quali attività prevalenti o, quantomeno, secondarie identificate dai relativi codici ATECO risultanti ufficialmente dal certificato della CCIAA ovvero dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate;
2. requisiti di idoneità tecnico-professionali di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) D.Lgs. n.81/2008;
3. possesso della certificazione HACCP;
4. possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001/ 2000 o equipollente a norma dell'art. 87 del D.L.vo 50/2016 nel settore attinente l'oggetto dell'appalto (servizio di somministrazione bevande e alimenti per la ristorazione);
5. possesso di una certificazione *di qualità del sistema di gestione ambientale, facente riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 14001*, nel settore attinente l'oggetto dell'appalto (servizio di somministrazione bevande e alimenti per la ristorazione);
La stazione appaltante riconoscerà i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.

Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetterà anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.

Si segnala che:

- **i requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5 non sono suscettibili di avvalimento**;
- in caso di raggruppamenti temporanei , ciascun componente del raggruppamento deve possedere ciascuno dei requisiti da 1 a 5; in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.L.vo 50/2016 il requisito deve essere posseduto da ciascun consorziato esecutore; in caso di Consorzio Ordinario di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.L.vo 50/2016 il requisito deve essere posseduto da ciascun concorrente consorziato (o consorziando, in caso di consorzio non ancora costituito);
- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici costituisce, ai fini del presente appalto, attività secondaria, costituisce attività "scorporata", ai sensi e per gli effetti

di cui all'art. 105, comma 4, lettera a) e comma 6 (subappalto) e art. 48, comma 1 e comma 6 (raggruppamento verticale), del D.lgs 50/2016.

Per essi, quindi, il concessionario può, alternativamente:

- Costituire un'ATI verticale;
- Formulare dichiarazione di subappalto ed indicare una terna di subappaltatori, nel rispetto delle disposizioni sopracitate.

In tal caso, i requisiti di idoneità professionale – con riferimento all'attività secondaria in argomento - devono essere posseduti dall'assuntore della prestazione secondaria, il quale assume direttamente la responsabilità delle attività secondarie eseguite, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario/appaltatore.

Per tal attività è, altresì, ammessa l'esecuzione da parte di subappaltatori, previa formulazione, in gara, di apposita e specifica dichiarazione di subappalto, unitamente alla indicazione di una terna di subappaltatori, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

B) DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) del D.Lgs 50/2016) i concorrenti dovranno produrre dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. nr. 445/2000 sotto forma di autocertificazione, con annessa copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale o di altro soggetto munito dei poteri di rappresentanza, con la quale si attesta, in aderenza a quanto contemplato nell'Allegato XVII, parte I, lett. c) del citato D. Lgs. nr. 50/2016, **che il concorrente, nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente gara, ha realizzato un fatturato per servizio bar (categoria prevalente, escluso il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici), non inferiore a: 1.000.000,00, iva esclusa.**

Ai sensi dell'art. 83, 5° comma del D. Lgs. nr. 50/2016, le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione alla fissazione del suddetto fatturato minimo sono giustificate dal fatto che esso rappresenta il volume d'affari conseguito nell'ultimo anno e, conseguentemente, l'aggiudicatario dovrà essere in grado di garantirlo almeno minimamente.

Il requisito di cui al punto B) deve essere interamente posseduto dal Raggruppamento temporaneo e per almeno il 60% dal capogruppo/mandatario (o, in caso di R.T.C. non costituito, da almeno uno dei concorrenti raggruppandi, da indicarsi come capogruppo) e nella misura minima del 20% da ogni concorrente raggruppato/mandante/(raggruppando in caso di R.T.C. non costituito, da indicarsi come capogruppo).

In caso di R.T.I. costituiti o costituendi la società mandataria deve possedere almeno il 60% dei fatturati e degli importi precedentemente illustrati, destinati allo specifico settore del servizio ed ogni società

mandante almeno il 20% del medesimo requisito; complessivamente le società raggruppate o raggruppande dovranno possedere il 100% del requisito.

Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui al punto B devono essere posseduti dal mandatario per la categoria prevalente e per il relativo importo.

In caso di Consorzi costituiti il requisito dovrà essere posseduto dal consorzio ovvero pro quota dalle società consorziate esecutrici del servizio; complessivamente il consorzio e le società esecutrici dovranno possedere il 100% del requisito e ciascuna almeno il 20% del medesimo.

In caso di Consorzi costituendi il requisito dovrà essere posseduto pro quota dalle società consorziande esecutrici del servizio: complessivamente le società consorziande esecutrici dovranno possedere il 100% del requisito e ciascuna almeno il 20% del medesimo.

In caso di Società consortili il requisito dovrà essere posseduto dalla società consortile medesima ovvero pro quota dalle società facenti parte della società consortile, esecutrici dell'appalto.

I soggetti economici che non possono dimostrare il possesso dei predetti requisiti, in relazione ad una costituzione inferiore ai tre anni, potranno avvalersi delle facoltà concesse dal 4° comma dell'art. 86 del D. Lgs. nr. 50/2016.

Il predetto requisito è suscettibile di avvalimento.

Tale avvalimento non dovrà consistere nel mero prestito del requisito bensì dovrà essere evidente l'effettivo "passaggio" di competenze da parte dell'impresa ausiliaria mediante, ad esempio, attrezzature specifiche, personale qualificato o altre risorse in grado di escludere l'eventualità di semplice mercificazione del requisito avallato.

A tal fine, il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre nella Busta "A – **documentazione amministrativa**", la seguente documentazione:

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, con specifica indicazione dei requisiti di cui intende avvalersi e dell'impresa ausiliaria;

b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del codice dei contratti, conforme ai modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante

c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata del Contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti;

e) copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del Contratto, precisandone tipologia ed entità nel contratto medesimo in modo da poter escludere la semplice mercificazione del requisito avallato, ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5, del Codice dei contratti, nonché il requisito oggetto di avvalimento e la tipologia ed entità delle risorse concretamente ed effettivamente messe a disposizione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- non è consentito, ai sensi dell'art.89, comma 7, del D.Lgs 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, a pena di esclusione dalla gara della medesima e del concorrente cui contemporaneamente presta il requisito.
- In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà fornire originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i

requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

C) CAPACITA' GENERALE

Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- a) la non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione contemplati dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) l'assenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia
- c) non essere stati assoggettati a provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 ed ai connessi provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni;
- d) non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art.53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012), "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti." Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione si procederà all'esclusione del concorrente dalla presente procedura di gara.
- e) la non sussistenza del divieto di contrarre con la P.A. ex art. 32 quater del Codice Penale.

In caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) c) d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016, tutti i predetti requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate o consorziate.

Si precisa che a norma dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs 50/2016, pena di esclusione ,e' vietato ai concorrenti:

- ❖ partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara contemporaneamente anche in forma individuale qualora il concorrente già vi partecipi in raggruppamento o in consorzio ordinario di concorrenti;_ partecipare alla gara nei consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b) e c) del D.L.vo 50/2016 e contemporaneamente in forma

individuale; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

- ❖ partecipare alla gara in più consorzi di qualsiasi tipo o in più raggruppamenti temporanei;

Si precisa, inoltre, che:

- I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, siano essi i concorrenti, o i consorziati indicati da altri consorzi quali esecutori dell'appalto, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara;
- E', altresì, vietato, partecipare alla gara in R.T.C. ovvero in Consorzio ordinario a due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione;
- Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
- Con riferimento all'art. 48, comma 9 del D.lgs. 50/2016, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- I requisiti necessari per la partecipazione alla gara devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, devono permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in capo all'aggiudicatario, per tutto il periodo di svolgimento dell'appalto.
- nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, 12° comma, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà all'esclusione del concorrente;

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. *Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato-AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Le società partecipanti dovranno produrre il documento generato dal sistema telematico messo a disposizione dalla Autorità Nazionale*

Anticorruzione denominato “PASSOE”, come meglio indicato di seguito. L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio Avcpass tramite il sito www.avcp.it, dovrà indicare a sistema il CIG riconducibile alla presente procedura di affidamento ed eseguire tutte le operazioni necessarie per la registrazione e l’abilitazione alla presente gara. Al termine delle operazioni anzidette, il sistema rilascerà un documento denominato “PASSOE” da inserire nella busta A contenente la “documentazione amministrativa”. Tale documento attesta che l’Operatore Economico può essere verificato tramite Avcpass. Limitatamente al documento denominato PassOe, si evidenzia che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura di gara concorrenti che non risultino essere ancora registrati presso il sistema AVCPass, la ASL di Pescara provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass e la eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura di gara. In conformità alle prescrizioni di cui all’art. 5 della Determinazione n. 111 del 20.12.2012 (con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013) dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, la documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale saranno acquisiti mediante i sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 4, del citato Codice, attraverso il Sistema AVCPass. Nello specifico, come indicato al predetto art. 5 della Delibera n. 111/2012 dell’AVCP, i documenti che verranno acquisiti con la predetta modalità sono (per la parte di interesse della presente procedura di gara) i seguenti:

- certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;*
 - Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 D.P.R. n. 313/2002 dell’impresa, fornita dal Ministero della Giustizia;*
 - comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla suddetta delibera.*
- L’Amministrazione ha accesso diretto a tutte le informazioni già fornite attraverso l’apposito servizio interrogabile tramite il portale A.N.AC. e, pertanto, provvederà direttamente al riscontro della presenza di eventuali annotazioni. Per quanto non espressamente ricompreso nel comma 1, dell’art. 5 della predetta Determinazione n. 111/2012, questa Amministrazione

provvederà al recupero della documentazione a comprova necessaria, secondo le modalità previste dall'art. 40, co. 1, del D.P.R. n. 445 del 2000

- **IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE:** Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara, all'interno della "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", la seguente documentazione, dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, limitatamente al requisito oggetto di avvalimento, che costituisce l'impegno nei confronti del concorrente e dell'Amministrazione a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, oppure non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
- la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d), R.D. n. 267/1942 n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
- **IMPRESE CHE HANNO PRESENTATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE:** Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 3, R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa che abbia depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione allo stesso, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale. L'impresa che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara, all'interno della "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", apposita dichiarazione di avere ottenuto l'autorizzazione del tribunale a partecipare alla procedura, a seguito del deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale. Qualora il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale intervenga nel corso della procedura di

affidamento e fino alla stipulazione del contratto, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante e a produrre, tutta la documentazione di cui sopra.

ART. 4: MODALITA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara dovrà pervenire, con libertà di mezzi, ma ad esclusivo rischio ed onere per le imprese partecipanti, perentoriamente entro e non oltre il giorno riportato in intestazione, all'Ufficio Protocollo Generale del AUSL di Pescara – Via Paolini 45 – 65124 Pescara.

Ai fini della consegna a mano, si precisa che l'Ufficio medesimo osserva il seguente orario: lunedì – venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 17:00, sabato e festivi chiuso.

Ai fini del rispetto del detto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data d'arrivo apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo Generale del AUSL .

Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Trascorso tale termine non sarà riconosciuta valida e presa in considerazione alcuna offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva della precedente giunta in tempo utile.

L offerta dovrà essere contenuta in un plico, chiuso in tutti i lembi con idoneo mezzo atto a garantire la perfetta chiusura (no ceralacca).

Il plico, a sua volta, dovrà:

- Essere controfirmato solo sul lembo di chiusura manuale (quello non preincollato) in modo da impedirne l apertura senza alterazione;
- Essere indirizzato all' Azienda Sanitaria;
- Recare, oltre all' indicazione del mittente (denominazione o ragione sociale, sede legale , PEC e partita I.V.A.), la seguente dicitura:

OFFERTA PROCEDURA DI GARA PER INDIVIDUARE IL CONCESSIONARIO CUI AFFIDARE, PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA IL SERVIZIO DI GESTIONE BAR- – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE

Contenere buste separate come sotto specificato.

Le **buste** dovranno:

Essere chiuse in tutti i lembi con idoneo mezzo atto a garantire la perfetta chiusura (no ceralacca);

Essere controfirmate sul solo lembo di chiusura manuale (quello non preincollato) in modo da impedirne la apertura senza alterazione;

Riportare sul frontespizio le scritte sotto indicate:

A) 1^ busta recante la scritta: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tale busta deve contenere:

A1) Dichiarazioni in carta libera firmate dal Legale Rappresentante della ditta offerente o da persona avente i poteri di impegnare l'Impresa, attestanti che:

- 1) i servizi di bar / figurano tutti quali attività prevalenti o, quantomeno, secondarie identificate dai relativi codici ATECO risultanti ufficialmente dal certificato della CCIAA ovvero dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate;
- 2) il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) D.Lgs. n.81/2008;
- 3) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presenta gara, ha realizzato un fatturato per servizio bar (escluso il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici), non inferiore ad € 1.000.000,00, iva esclusa.

A2) altre dichiarazioni, firmate dal Legale Rappresentante della ditta offerente o da persona avente i poteri di impegnare l'Impresa, attestanti:

- 1) di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni;
- 2) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale, rinunciando, fin d'ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- 3) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

A3) Dichiarazione in carta libera, attestante il possesso dei requisiti di capacità generale, firmata dal Legale Rappresentante della ditta offerente o da persona avente i poteri di impegnare l'Impresa, conforme ai modelli **Allegati 1, 2 E 3**, , denominati Autodichiarazione amministrativa : si consiglia di utilizzare i modelli allegati inserendo anche a mano i dati richiesti;

A4) Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente

registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

A5) copia conforme della certificazione della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

A6) copia conforme della certificazione di qualità del sistema di gestione ambientale, facente riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 14001, nel settore attinente l'oggetto dell'appalto (servizio di somministrazione bevande e alimenti per la ristorazione);

A7) copia conforme della certificazione HACCP;

A8) cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016, a garanzia della stipula del contratto, in misura pari allo 0,6% del canone complessivo settennale posto a base d'asta (€1.745.800,00), (costituita alternativamente: da contanti depositati presso l'Istituto Tesoriere della Asl di Pescara, da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa, di durata corrispondente a quella dell'offerta economica (270 gg dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta).

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è stato ridotto:

- a) del 50 per cento, avendo previsto, quale requisito obbligatorio, il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000
- del 20 per cento, avendo previsto, quale requisito obbligatorio, il possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001, o, in alternativa, del 30 per cento, non cumulabile con la riduzione di cui al precedente punto b), per gli operatori in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà ridursi ulteriormente:

- del 20 per cento, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 -1° un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, **non cumulabile** con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Per fruire degli ulteriori benefici riduttivi, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta allegando copia conforme della certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il suo possesso.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita in contanti, dovrà essere allegato l'originale della quietanza del versamento rilasciata dalla Tesoreria (Banca CARIFE), nella causale della quale deve essere indicata la ragione sociale del concorrente e la dicitura " appalto per il servizio di somministrazione lavoro ASL di Pescara - cauzione provvisoria".

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà:

a) essere prestata solo da:

- istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.lgs. 1/9/1993 n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 1/9/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

b) citare espressamente l'oggetto della presente gara, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Ogni cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata al raggruppamento e sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento stesso oppure intestata alla mandataria del costituendo raggruppamento e da essa sottoscritta. Ciascuna cauzione sarà svincolata ai concorrenti entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

A9) impegno di un fideiussore, individuato fra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del D.lgs. 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria; nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, l'impegno richiesto in questo punto A5 può far parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al predetto punto A4.

A10) documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da effettuarsi con le seguenti precisazioni e modalità precisate nel sito dell'AVCP. Coloro che, successivamente al 01/05/2010, non avessero ancora provveduto all'iscrizione al nuovo "servizio di riscossione", anche se precedentemente iscritti al vecchio servizio, per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, dovranno comunque iscriversi on-line al nuovo "servizio di riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>. L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire i codici CIG che identificano la presente procedura. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "servizio di riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e inserire fra la documentazione di gara, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile online sul "servizio di riscossione";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html> è disponibile la funzione "cerca il punto vendita più vicino a te", ove è attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. La misura della sanzione è fissata nell'1 per mille

Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere inserito in originale fra la documentazione di gara. Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario

internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (iban: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la presente gara.

A11) dichiarazione di accettazione integrale di: disciplinare di gara, capitolato di gara e dei relativi allegati;

A12) attestato di effettuato sopralluogo (secondo lo schema Allegato 4)

N.B.

- 1) ogni documento dovrà essere presentato secondo l'ordine sopra indicato e recare nel frontespizio le lettere di riferimento, come sopra elencate, per un'agevole identificazione dello stesso.
- 2) In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del D.L.vo 50/2016 deve essere presentata copia dell'atto costitutivo/statuto da cui risultino tutti i consorziati e i nominativi dei soggetti autorizzati alla firma dei contratti.
- 3) Il consorzio, a pena di esclusione, deve indicare se concorra per sé o per quali consorziati intenda concorrere, specificando, in tale ultimo caso, la parte del servizio e la relativa percentuale che sarà eseguita da ciascun concorrente consorziato.
- 4) In caso di Consorzio Ordinario di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.L.vo 50/2016 deve essere presentata copia del contratto di consorzio da cui risultino tutti i consorziati, (le relative quote), e i nominativi dei soggetti autorizzati alla firma dei contratti .
- 5) Si applica l'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, in materia di soccorso istruttorio, per il quale la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi relativi alla documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all'uno per mille del valore dell'accordo quadro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il valore della sanzione è stabilito nella misura dell'1 per mille del valore settennale posto a base d'asta (€ 1.255.800,00).

B) 2^ busta recante la scritta: DOCUMENTAZIONE TECNICA

Tale busta deve contenere una relazione, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri di firma della società, necessaria alla valutazione qualitativa dell'offerta, che espliciti ciascun elemento di valutazione, descritto al successivo articolo 5.

Dimensioni e forma della relazione tecnica: La società dovrà presentare la relazione tecnica su supporto informatico in duplice esemplare, non riscrivibile né modificabile, sottoscritta digitalmente, in forma sintetica e articolata in base ai criteri di valutazione definiti nel presente Disciplinare di gara. Per ogni elemento di valutazione dovrà essere predisposto un apposito capitolo ben distinto dagli altri.

Non sono ammesse offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato ovvero che presentino correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal dichiarante.

L'offerta tecnica non dovrà contenere alcun elemento di carattere economico pena l'esclusione.

L'offerta tecnica, in caso di aggiudicazione, integra le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e sarà parte integrante del contratto.

Ogni documento costituente l'offerta tecnica deve essere sottoscritto, digitalmente, dal Legale Rappresentante. All'offerta dovrà essere allegata la copia fotostatica, anche non autenticata, di un valido documento di identità del soggetto che sottoscrive la documentazione.

In caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, le firme sulla dichiarazione di cui al presente punto dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata o consorziata. In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

L'offerta tecnica può essere sottoscritta da persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella busta A.

Saranno apprezzate proposte dai contenuti chiari, inequivoci e pertinenti. E' esclusivo onere del Concorrente, al fine di vedersi attribuito il conseguente punteggio, presentare documentazione chiara, precisa e concordante in tutti i suoi aspetti. Eventuali ambiguità e non chiarezze non obbligano la Commissione Giudicatrice ad acquisire chiarimenti e precisazioni. Si segnala, inoltre, che i singoli aspetti delle proposte saranno valutati con riferimento ad un solo fattore di valutazione, onde si sconsiglia la ripetitività e sovrabbondanza, o la presentazione di contenuti non strettamente attinenti all'oggetto di valutazione.

C) 3^a busta recante la scritta: **OFFERTA ECONOMICA**

Tale busta deve contenere l'**offerta economica**, redatto sullo schema allegato al presente disciplinare (**Allegato 5**), che deve contenere:

1. **la misura percentuale (aggio) da applicare sul fatturato annuale (IVA esclusa) calcolato sul risultato conseguito nella gestione del servizio bar**, così come documentato dai registri dei corrispettivi e/o dai registratori di cassa. Si rammenta che tale percentuale non potrà essere inferiore al 7% ;
2. **la misura del canone fisso annuale per la concessione del servizio** che, si rammenta, non potrà essere inferiore ad € 150.000,00 oltre iva;
3. **Canone annuo offerto per ciascun distributore di alimenti e bevande installato**: si rammenta che il canone offerto per ciascun distributore di alimenti e bevande installato non potrà essere inferiore ad € 600,00, annui, oltre iva
4. Riportare la ragione sociale, o comunque il nominativo della ditta offerente; la sede; il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A.;
5. **regolarizzata in bollo (da € 16,00)**;
6. Essere redatta in lingua italiana;
7. Essere firmata dal Legale Rappresentante della ditta offerente o da persona avente i poteri di impegnare l' Impresa. Il cognome ed il nome del firmatario dovranno essere riportati a caratteri dattiloscritti o a mezzo timbro. **La firma, apposta per esteso, va autenticata ai sensi di Legge od in alternativa è necessario allegare copia fotostatica, anche non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore**;
8. Essere espressa in Euro con un massimo di 2 cifre decimali. Nel caso di utilizzo di cifre decimali superiore al massimo consentito, l' offerta sarà accettata e vincolante per l' Impresa, ma si procederà al raffronto delle offerte ed alla stipulazione del contratto effettuando il troncamento del prezzo alla cifra decimale stabilita.
9. Gli importi dovranno essere **indicati in cifre ed in lettere**. In caso di discordanza tra gli importi scritti in cifre ed in lettere sarà ritenuto valido l'importo indicato in lettere, che sarà considerato sia ai fini dell' aggiudicazione, che ai fini del pagamento del corrispettivo della concessione. In caso di errori di calcolo relativo alle singole voci dell' offerta, verrà considerato il costo complessivo offerto espresso in lettere ed adeguato il prezzo unitario. **Si raccomanda, pertanto, un attenta verifica**.
10. l'impegno a mantenere valida l'offerta per 270 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

11. l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (oneri della sicurezza propri dell'impresa); Tali costi rappresentano la quota di oneri derivanti dall'adozione di tutte le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (ad es. i costi per le visite mediche di controllo, per la sostituzione di apparati obsoleti e non conformi alle disposizioni normative in vigore, per gli eventuali DPI, per i corsi sulla sicurezza, per la rimozione di eventuali rischi presenti nei luoghi di lavoro ecc.).

In caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, le firme sulla dichiarazione di cui al presente punto dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata o consorziata. In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa. La presentazione dell'offerta economica comporta l'accettazione di tutte le condizioni del capitolato speciale d'appalto da parte delle ditte concorrenti. Le forniture si intendono affidate secondo le caratteristiche tecniche richieste nel presente capitolato, e i prezzi si intendono offerti e accettati dal fornitore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio.

PROCEDURA DI GARA ED AGGIUDICAZIONE

Art. 5 - Commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara

La gara verrà espletata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2, del D.lgs. 50/2016, previo accertamento della rispondenza dell'offerta tecnica alle specifiche tecniche fissate nel Capitolato, o a quelle ritenute equivalenti dalla Commissione giudicatrice.

Stabilito in 100 il punteggio massimo, esso viene ripartito nei seguenti criteri di valutazione:

- Criteri qualitativi: max punti 40
- Prezzo: max punti 60.

I criteri qualitativi sono di seguito riportati:

A) organizzazione del servizio e modello esecutivo proposto per il bar max punti 10, di cui:

A1) Efficacia e affidabilità del sistema organizzativo generale e specifico di gestione dell'appalto: Max Punti 5

A2) Efficacia ed affidabilità del modello operativo proposto relativamente a: ampiezza degli orari di apertura dell'esercizio, gestione dei picchi di attività giornalieri, compresenza del personale e relative fasce orarie: max punti 5

B) misure a sostegno della sostenibilità ambientale

Max Punti 7

di cui:

B 1) Riduzione del rumore

Max Punti 2

Installazione di dispositivi che riducono il rumore percepito nei locali bar e relative pertinenze.

Verifica: dichiarazione del legale rappresentante con il quale si attesti la disponibilità ad installare dei dispositivi che riducano il rumore percepito nelle sale cucina e mensa. Il fornitore deve inoltre fornire una Scheda per la Riduzione del Rumore che riporti le seguenti indicazioni: il dispositivo che si intende utilizzare; la copia delle schede tecniche che ne evidenziano le caratteristiche principali; una proposta circa la sua installazione ed un calcolo dei miglioramenti, in termini di riduzione del rumore, che tale dispositivo permette di ottenere.

B 2) Distribuzione di prodotti del commercio equo-solidale (cacao, cioccolata, zucchero, e caffè) provenienti da produzioni estere biologiche con garanzie del rispetto dei diritti lavorativi ed ambientali previsti dai principi stabiliti dalla *CartaFLO* e *World Fair Trade Organization - WFTO*). **Max Punti 2**, di cui max 1

se solo all'interno del servizio bar,

max 2 se presenti anche all'interno dei distributori automatici.

Verifica: dichiarazione del legale rappresentante con il quale si attesta – per ogni specifico alimento esotico – la provenienza dal commercio equo solidale e il rispetto dei relativi criteri, in quanto prodotti importati e distribuiti da organizzazioni accreditate a livello nazionale e internazionale (ad esempio WFTO a livello internazionale e AGICES a livello nazionale) o in quanto certificati da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio FLO a livello internazionale e FairTrade Transfair Italia a livello nazionale), così come indicato dalla risoluzione del Parlamento Europeo n° A6-0207/2006 approvata il 6 luglio 2006.

B 3) Certificazione ambientale di prodotto (distributore automatico) per risparmio energetico e rumorosità (marchio Ecolabel) : **max Punti 2** punti

in proporzione al numero dei distributori certificati. Tale numero dovrà risultare da apposita dichiarazione del legale rappresentante oltre che dal materiale illustrativo fornito relativamente alle macchine distributrici.

B 4) Destinazione del cibo non somministrato : **Max Punti 1**

Recupero del cibo non somministrato e destinazione ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con la *ratio* della Legge 155/2003 recante "Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale". **Verifica:** dichiarazione del legale rappresentante con il quale si attesti, secondo quanto previsto dalla Legge 155/2003, la destinazione del cibo non somministrato ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, corredata da uno specifico Protocollo sottoscritto tra Fornitore e Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che distribuiscano gratuitamente i prodotti alimentari agli indigenti con il quale si attesti tale impegno.

C) Migliorie logistiche/strutturali e/o impiantistiche e/o di arredo bar: **Max Punti 5**

- D) la tipologia delle macchine distributrici**, delle quali dovranno essere descritte le caratteristiche fondamentali e le capacità e autonomia di distribuzione: **Max punti 3;**
- E) modalità di trasporto dei prodotti** (sia per il servizio bar che per il servizio di somministrazione automatica) anche in relazione al mantenimento della catena del fresco, nonché in relazione al numero di addetti a tempo pieno numero e numero e tipologia degli automezzi unicamente dedicati a questa concessione, precisando la normativa UE antinquinamento (euro 2, 3, 4, 5) che questi rispettano: **Max punti 3;**
- F) modalità, frequenza e tempistica della ricarica delle macchine distributrici di alimenti e bevande** e della pulizia esterna ed interna e igienizzazione delle macchine, anche in relazione al numero di addetti a tempo pieno destinati unicamente alla concessione in oggetto sia complessivamente su tutto il servizio che specificamente dedicati ai servizi di ricarica e pulizia: **max punti 5;**
- G) modalità di trattamento dei residui** umidi e secchi eventualmente presenti sui beccucci dei distributori o nelle camere di distribuzione; modalità del necessario servizio di raccolta differenziata e smaltimento bottiglie in plastica, lattine, bicchieri e palette mediante collocazione di appositi recuperatori con descrizione dell'organizzazione del servizio, per quanto riguarda tempi, modi ed estensione del medesimo (sia per il servizio bar che per il servizio di somministrazione automatica): **max punti 5;**
- H) modalità con cui la Ditta** intende procedere, a garantire la continuità delle varietà preferite dall'utenza e alla modalità di rilevazione di tali preferenze, oltre che, in generale, a verificare la qualità e l'efficacia del servizio fornito: **max punti 2.**

1. Il punteggio relativo alla qualità sarà assegnato applicando la seguente formula:

$$Q(a) = \sum n (C_{mi} * C_a)$$

dove :

Q (a) = punteggio qualità attribuito all'offerta (a)

N = numero totale dei parametri oggetto di valutazione

C_{mi} = punteggio massimo attribuito al requisito

(i)

C_a = coefficiente attribuito all'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile da 1 a 0

$\sum n$ = sommatoria dei parametri.

La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata mediante i confronti a coppie eseguiti sulla base della scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa) e della matrice triangolare.

Il metodo consiste nel costruire una matrice triangolare con un numero di righe ed un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno. Nel caso in cui ad esempio i concorrenti siano 3, la matrice sarà composta da 2 righe e 2 colonne. La determinazione dei coefficienti si ottiene confrontando a due a due l'elemento di valutazione di tutti i concorrenti assegnando un punteggio da 1 a 6 (scala semantica del confronto a coppie) nel seguente modo:

1 = parità

2 = preferenza minima

3 = preferenza piccola;

4 = preferenza media;

5 = preferenza grande;

6 = preferenza massima.

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero e uno, attraverso i quali si procede all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli elementi di valutazione sono determinati:

- a. effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, i confronti a coppie delle proposte dei concorrenti e riportando i risultati dei confronti nelle tabelle triangolari;
- b. determinando la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti mediante i confronti a coppie di cui al precedente punto a;
- c. attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e assegnando alle altre somme un coefficiente proporzionalmente ridotto.

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a tre:

La Commissione procederà all'attribuzione del punteggio tecnico a ciascuna offerta ammessa, sempre utilizzando gli elementi di valutazione riportati nella precedente tabella d'oggetto appunto "elementi di valutazione tecnica", secondo le modalità di seguito indicate. Ai fini della determinazione dei coefficienti C(a)_i la Commissione attribuirà per ciascuna offerta i seguenti giudizi di merito, relativi al grado di apprezzamento dell'offerta rispetto a ciascun elemento di valutazione, al quale corrisponderanno i seguenti valori:

Grado di apprezzamento	C(a) _i
Nessuno	0
Limitato	0,25
Sufficiente	0,50
Significativo	0,65
Buono	0,75
Distinto	0,85
Ottimo	0,9
Eccellente	1,00

I punteggi saranno assegnati al secondo decimale per troncamento.

Per ogni elemento di valutazione (i) , nel caso in cui nessuna offerta avesse ottenuto il coefficiente “1”, la Commissione normalizzerà i coefficienti (effettuando la c. d. prima riparametrazione), rapportando il coefficiente più alto ad 1 ed attribuendo, in modo proporzionale, valori inferiori agli altri coefficienti.

I coefficienti definitivi attribuiti ad ogni offerta valutata saranno poi moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ogni parametro di valutazione, così come stabiliti nel capitolato speciale.

I punteggi ottenuti per ogni singolo parametro, saranno quindi sommati.

Saranno escluse dall'aggiudicazione le offerte che, a questo punto della valutazione, non avranno raggiunto nella fase della valutazione della qualità un punteggio minimo di 20/40.

Quindi, laddove nessuna offerta abbia ottenuto il punteggio massimo previsto (40 punti), si procederà alla seconda riparametrazione, attribuendo 40 punti all'offerta che ha ottenuto il punteggio più elevato e alle altre, punteggi direttamente proporzionali.

Per la determinazione delle offerte anomale, al fine di evitare alterazioni dovute al meccanismo della riparametrazione, si considererà il punteggio tecnico ante-riparametrazione.

2. Il punteggio relativo al prezzo sarà assegnato secondo la seguente formula:

- 1. fino ad un massimo di 30 punti alla misura del canone fisso annuale per la concessione del servizio** che, si rammenta, non potrà essere inferiore ad € 150.000,00 oltre iva;

2. **fino ad un massimo di 20 punti, alla misura della percentuale (aggio) sul fatturato annuale conseguito nella gestione del servizio bar - , così come documentato dai registri dei corrispettivi e/o dai registratori di cassa (Si rammenta che tale percentuale non potrà essere inferiore al 7% ;**
3. **fino ad un massimo di 10 punti al canone annuo che il concessionario dovrà corrispondere per ciascun distributore di alimenti e bevande installato, (si rammenta che non potrà essere inferiore ad € 600,00, oltre iva, annui);**

distintamente per ciascun elemento di valutazione economica il punteggio max (30, 20, 10) punti verrà attribuito all'offerta più elevata (Pmax); per le altre offerte (Po) sarà applicata la seguente formula:

$$P_{\text{punteggio i esimo}} = Po/P_{\text{max}} * 30, 20, 10.$$

I punteggi parziali così ottenuti saranno sommati per ottenere il punteggio economico complessivo.

Qualora nessun concorrente abbia ottenuto il punteggio massimo di 40 punti, si procederà alla riparametrazione, attribuendo 40 punti all'offerta che ha ottenuto il punteggio più elevato e alle altre, punteggi direttamente proporzionali.

Si precisa che **i calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.**

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in diminuzione sugli importi posti a base di gara.

Non si procederà alla individuazione della soglia di anomalia dell'offerta, di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016, ma l'amministrazione si riserva la valutazione della congruità dell'offerta aggiudicataria.

Qualora due o più soggetti candidati ottengano un pari punteggio complessivo, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà formulato il prezzo complessivamente più elevato.

Nel caso in cui due (o più) concorrenti ottengano pari punteggio tecnico ed economico, si procederà a richiedere, a partiti segreti, un'offerta economica migliorativa. Sarà dichiarato aggiudicatario il soggetto candidato miglior offerente. Analoga procedura sarà seguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente. In caso di ulteriore parità, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Possono migliorare l'offerta il Legale rappresentante o chi è munito di idonea delega.

Il seggio di gara si riserva di sospendere e/o aggiornare le sedute di ogni fase del procedimento, per consentire l'effettuazione delle previste operazioni di controllo e/o valutazione. Si precisa che, in caso

di parità del punteggio complessivo, la fornitura sarà affidata a chi avrà ottenuto il punteggio qualità superiore.

Alle ore, nel giorno e nel luogo che sarà successivamente comunicato, avrà luogo la seduta pubblica in cui si esaminerà la documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle offerte per l'ammissione alla gara.

Alle operazioni di gara in seduta pubblica potrà partecipare qualunque interessato e le operazioni avranno corso anche se nessuno dei rappresentanti delle ditte offerenti sia presente.

Il Presidente del Seggio di gara, procederà, in primo luogo, in seduta pubblica, all'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti. In seguito all'esame di detta documentazione, Il Presidente del Seggio di gara, procederà all'esclusione dei concorrenti qualora si verificano le condizioni di cui al successivo articolo 12.

Qualora, al termine della verifica della documentazione amministrativa contenuta nei plichi esistano dei concorrenti che non si trovino nella condizione di cui al paragrafo precedente, ma che, a giudizio del Seggio di gara, non abbiano presentato la documentazione in modo completo o l'abbiano presentata in forma tale da necessitare di verifiche o chiarimenti, si applicherà l'art. 83, comma 9, del D.lgs 50/2016.

Si precisa che:

- Non sono soggette a regolarizzazione e, pertanto, comportano esclusione, gli inadempimenti del concorrente tali da rendere l'offerta irricevibile, quali la presentazione fuori termine, la non integrità del plico tale da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, la mancata sottoscrizione dell'offerta o l'incertezza sul contenuto e provenienza dell'offerta, l'apposizione di termini o condizioni all'offerta, offerte alternative o incomplete. Analogamente, non è suscettibile di regolarizzazione o completamento l'offerta tecnica – inclusa la campionatura - e l'offerta economica e gli elementi loro componenti.
- il termine di 10 giorni naturali e consecutivi è perentorio e decorre dalla data di invio della richiesta di integrazione;
- l'esame dei documenti atti a chiarire quelli già in possesso del Seggio di gara avverrà in camera di consiglio;
- nel caso in cui l'impresa/RTC obbligata a fornire i chiarimenti non rispettasse il termine perentorio, non

producesse i documenti chiarificatori o li producesse senza efficacia, stabilita e motivata dal Seggio di gara, l'impresa/RTC medesima verrà esclusa dal prosieguo della gara.

Ai fini della tutela della par condicio fra i concorrenti, non sarà accettata documentazione che avrebbe dovuto trovarsi nel plico contenente i documenti di gara – fatta salva l'applicazione dell'art. 83, comma 9, citato - oltre il termine originariamente stabilito per la presentazione delle offerte.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche ai fini penali, la veridicità di tutte le dichiarazioni. Ai fini della stipula del contratto saranno poi richieste, a conferma delle suddette dichiarazioni, le necessarie ed opportune certificazioni. Il Presidente del Seggio di gara, procederà, quindi, all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica dei concorrenti ammessi, al limitato fine di constatarne il contenuto. La seduta pubblica sarà chiusa e le buste relative alle offerte economiche verranno mantenute chiuse e custodite dal Segretario del seggio di Gara. Al termine di ciascuna seduta pubblica la Commissione fisserà la data e l'ora della successiva seduta pubblica, oppure stabilirà di comunicare successivamente tale data ai concorrenti. La documentazione tecnica presentata da ciascuna Ditta ammessa verrà posta a disposizione di una o più commissioni tecniche, appositamente nominata/e, preposta/e alla valutazione degli aspetti qualitativi e all'assegnazione dei punteggi previsti nel presente disciplinare, nonché alla valutazione dell'eventuale anomalie delle offerte.

La/e Commissione/i effettuerà le proprie valutazioni in seduta riservata.

Esaurito il lavoro della Commissione aggiudicatrice, il Presidente del Seggio di gara, in seduta pubblica, della quale verranno formalmente informate tutte le ditte partecipanti, comunicherà il punteggio qualitativo attribuito all'offerta tecnica di ciascuna Ditta.

Dopo la comunicazione dei punteggi, il Presidente :

- 1) procederà seduta stante all'apertura delle offerte economiche, dando pubblica lettura del prezzo offerto per la fornitura oggetto d'appalto,
- 2) verifica, nell'ipotesi di controllo ex art. 80, comma 5, lett. m) del D.lgs. 50/2016, che le offerte non siano imputabili ad un unico centro decisionale e, in caso positivo, ne dispone l'esclusione;
- 3) procede infine ai calcoli dei punteggi economici secondo il meccanismo sopra indicato;
- 4) redige infine la graduatoria dei concorrenti,
- 5) individua eventuali offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016, che sottoporrà alla valutazione

del RUP e della Commissione aggiudicatrice , ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016.

- 6) Il Seggio di gara si riserva la possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, risulti anormalmente elevate, anche mediante l'accertamento dei prezzi offerti, su prodotti identici, sul territorio nazionale;
- 7) ricevuti gli esiti della valutazione dell'eventuale anomalia delle offerte, e accertata l'eventuale incongruità di quelle sottoposte a verifica, procede alla eventuale esclusione delle prime e/o alla dichiarazione di non accettabilità delle seconde e, quindi, procede alla proposta di aggiudicazione provvisoria delle restanti. Il Seggio di gara ha facoltà di proporre l'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché valida, o di non procedere all'aggiudicazione.

Così come esplicitato all'ultimo punto sopra riportato, richiamato l'art. 7 della l. n. 241/90, le decisioni assunte in sede di verifica documentale sono verbalizzate; il documento finale, esito ultimo degli atti interlocutori ma anche nesso causale dell'atto decisionale, sarà trasmesso al legale rappresentante dell'Azienda sanitaria e gli effetti giuridici saranno conseguenti agli atti di gara, a meno che gli stessi non vengano dichiarati e motivati formalmente come illogici, illegittimi o contrari agli interessi della Pubblica Amministrazione e rimessi a nuova valutazione della Commissione.

Resta inteso infine che gli atti di gara non vincolano la Stazione Appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno i servizi senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.

Nessun rimborso o compenso spetterà alle ditte concorrenti per eventuali spese sostenute in dipendenza della presente gara.

L'offerta è immediatamente vincolante per la ditta partecipante. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 32 del decreto legislativo 50/2016, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e questa rimane irrevocabile per il tempo entro cui deve essere stipulato il contratto, che viene stabilito in 90 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione.

Il verbale della Commissione di gara e la deliberazione di aggiudicazione non sono inoltre sostitutivi del contratto d'appalto, alla cui stipula potrà comunque addivenirsi solo a seguito della acquisizione della

documentazione comprovante il possesso dei requisiti autodichiarati durante il procedimento di gara e quanto altro previsto dal capitolato speciale d'appalto e dalla normativa vigente.

Il termine, di cui all'art. 7 della Legge 241/1990 per la conclusione del presente procedimento è 270 giorni.

Art. 6-motivi di esclusione dalla gara

Determina l'esclusione dalla gara:

- il fatto che il plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara non pervenga all'Ufficio Protocollo Generale della AUSL di Pescara entro il termine perentorio riportato in intestazione o che sullo stesso non sia apposta l'indicazione dell'oggetto della presente gara;
- la violazione dei divieti posti dalla legge e dal presente disciplinare di gara alla partecipazione in più forme di uno stesso soggetto;
- il fatto che il concorrente non comprovi il possesso dei requisiti autocertificati nell'ambito del procedimento di verifica;
- il fatto che l'offerta economica o quella tecnica di cui ai punti B) e C) dell'art. 10 non sia presentata, non sia sottoscritta come indicato nel precedente art. 10 o che quella economica non sia inserita nella busta C), chiusa e sigillata;
- il fatto che l'offerta economica o quella tecnica sia parziale o condizionata o espressa in modo indefinito, o sia in diminuzione rispetto all'importo a base di gara soggetto a rialzo.

La Commissione escluderà i candidati nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte

Art. 7 - Aggiudicazione

L'aggiudicazione, immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario, non è obbligatoria per l'Amministrazione aggiudicatrice sino a quando non sarà approvata con formale atto deliberativo da parte dell'organo deliberante.

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua.

L'efficacia dell'aggiudicazione è condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché alla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia.

L'amministrazione si riserva l'esecuzione d'urgenza:

- per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose,
- per l'igiene e la salute pubblica,
- nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Art. 8 - Verbale di gara

Il verbale di gara non equivale al contratto, ma fa fede della veridicità di quanto in esso contenuto fino a querela di falso.

Art. 9 – verifica requisiti e adempimenti dell'aggiudicatario

Mentre l'Amministrazione procederà a:

- acquisizione del DURC ai fini dell'affidamento. E' possibile fare riferimento già in possesso dell'Amministrazione, purché in corso di validità (mesi sei dalla data di emissione),
- presa visione del casellario informatico dell'Autorità per la verifica dell'insussistenza di iscrizioni:
- l'informativa prefettizia,
- il certificato del casellario giudiziale per tutti i soggetti di cui al 3° comma, dell'art. 80, del .Lgs 50/2016
- il certificato dei carichi pendenti relativi all'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 1423/1956 o di una delle cause ostative di cui all'art. 10 della legge 575/1965, per tutti i soggetti di cui alla lettera b) del comma citato,
- il certificato di ottemperanza di cui all'art. 17 della legge 68/1999 (per imprese con oltre 15 dipendenti);

l'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito in successiva comunicazione della Stazione Appaltante, presentare:

- a) cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento del contratto, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016.
- b) Si precisa che la fideiussione dovrà constare:
 - a. di certificazione notarile attestante le generalità di chi firma ed il suo titolo ad impegnare l'azienda che presta la garanzia;
 - b. di esplicita rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 del codice civile;
 - c. di esplicito impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto indicato dal AUSL di Pescara dietro semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta medesima.
- c) Tale garanzia cessa di avere effetto alla scadenza del servizio.
- d) mod. GAP compilato in ogni sua parte e firmato;
- e) dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 – se trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, ivi comprese le concessionarie e le appaltatrici;
- f) quanto altro eventualmente specificato nella suddetta comunicazione, anche in riferimento alle disposizioni previste nel capitolato speciale d'appalto.

L'aggiudicatario dovrà inoltre versare, quando richiesto, l'importo necessario per le spese di contratto (comprendenti di quelle per gli allegati al contratto stesso), registrazione ed accessorie a carico dell'aggiudicatario.

Qualora risultino aggiudicatari consorzi di cooperative o consorzi di imprese, gli stessi dovranno produrre la documentazione a), c), d), e) riferita anche all'impresa per la quale il consorzio ha dichiarato di concorrere; così come in caso di raggruppamento di concorrenti con riferimento a ciascun componente. Qualora inoltre la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell'art. 37 comma 8 D.lgs. 50/2016 da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 34 comma 1 non ancora costituiti e questi

risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo o l'atto costitutivo del consorzio.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria, ferma la facoltà del AUSL di Pescara di affidare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al AUSL stesso dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì la stazione appaltante la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

Qualora dopo l'aggiudicazione ovvero dopo la sottoscrizione del contratto dovessero essere attivate Convenzioni CONSIP per forniture sostanzialmente equivalenti o comparabili tecnicamente, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di avvalersi della convenzione Consip attivata, fatta salva la disponibilità dei fornitori ad allinearsi alla quotazione Consip medesima.

Art. 10 -privacy e accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del AUSL di Pescara (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto.

In ogni caso, l'accesso agli atti, sarà consentito solo dopo la approvazione della proposta di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53, comma 5 del D.lgs. 50/2016, è escluso il diritto di accesso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente da allegare alle parti interessate, segreti tecnici o commerciali, salvo che un concorrente contro interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Art. 11-comunicazioni

L'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di inviare a mezzo PEC tutte le comunicazioni dirette ai concorrenti inerenti la presente gara. I concorrenti sono quindi obbligati ad autorizzare l'uso di tale mezzo di comunicazione e ad indicare l'indirizzo PEC da utilizzare nell'istanza di ammissione alla gara. In caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti, le comunicazioni verranno inviate al numero indicato dall'impresa designata capogruppo.

Art. 12 - Clausola anticorruzione

1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l'intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.

2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell'impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:

- commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:

A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione)

C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

B. artt 323 (abuso d'ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

D art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici).

Art. 18-responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è la d.ssa Tiziana Petrella.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to _____

Allegati :

A Planimetria locali attuali (**Allegato A**).

A1 Planimetria riduzione locali, nel corso della durata contrattuale.

Allegato B (collocazione e la tipologia dei distributori (n. 49), attualmente esistenti all'interno del P.O. di Pescara).

N. 1, 2 e 3 Autodichiarazione amministrativa;

n. 4. Attestato sopralluogo

n. 5. Schema dell'offerta economica

N. 6 Capitolato Speciale e relativi allegati.